



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

SEGRETARIO GENERALE

Determinazione n. 010 del 21.01.2021

OGGETTO. PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITA' "LAVORO AGILE" PROROGA MISURE AL 30.06.2021

.

Premesso che :

- con propria precedente Determinazione n. 4 del 16 marzo 2020, era stata data attuazione alla modalità di prestazione lavorativa "lavoro agile (c.d. *smartworking*) presso il Comune di Monasterolo di Savigliano
 - con successiva Determinazione n. 7 del 15.06.2020 veniva disposta la proroga dell'efficacia del "Disciplinare sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile", approvato con Determinazione n. 5 del 19.05.2020, fino al 31.07.2020.
1. con successiva Determinazione n. 12 del 27.10.2020 veniva modificato il "*Disciplinare sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile" prevedendo l'efficacia delle misure fino al 31.12.2020*
 2. con propria successiva determinazione n. 246 del 09.11.2020 veniva ulteriormente modificato il "*Disciplinare sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile" prevedendo l'efficacia delle misure fino al 31.12.2020,*

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/79 del 3 giugno 2020»;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 19 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale in questo ultimo periodo;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Atteso che le limitazioni devono essere sempre ispirate ai principi di necessità, proporzionalità, ragionevolezza, bilanciamento e temporaneità;

Ritenuto che le limitazioni devono avere una durata proporzionale e ragionevole e devono essere temperate con le altrettante esigenze economiche delle imprese e della continuità aziendale;

Visti:

- le Circolari del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020 e n. 3 del 24 luglio 2020;
- il Protocollo quadro per prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", del 24 luglio 2020 "Rientro in sicurezza" sottoscritto dal Ministro per la Pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali;
- il primo comma dell'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: "Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in

materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi ...”;

- l’art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia da COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 ed in particolare l’art. 3, commi 3 e 4, secondo cui:
“3. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della Pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”;
- l’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;

Considerato che il Ministro della Pubblica amministrazione, in esecuzione ai precedenti DPCM del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020, con proprio decreto del 19 ottobre 2020, ha ritenuto necessario stabilire, per le pubbliche amministrazioni, in fase di applicazione del terzo periodo del comma 1, del citato art. 263 del dl n. 34/2020, specifiche modalità organizzative e fissare criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilità del lavoro pubblico e per lo svolgimento del lavoro in modalità agile , come di seguito sintetizzate :

1. *Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa.*
2. *Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l’accordo individuale di cui all’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*
3. *Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria*
4. *Ciascun dirigente /figura apicale/responsabile di settore :*
 - a) *Provvede ad una mappatura delle “mappatura delle attività” e dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono essere svolti con modalità agile*
 - b) *adotta, nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;*

- c) *favorisce la rotazione del personale tesa ad assicurare, nell'arco temporale settimanale o plurisettimanale, un'equilibrata alternanza nello svolgimento dell'attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi;*
 - d) *tiene conto, nella rotazione di cui alla lettera precedente, ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l'accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza*
5. *Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in modalità agile, le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le risorse finanziarie disponibili. È in ogni caso consentito, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora l'amministrazione non sia tempestivamente in grado di fornirne di propri.*
6. *Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato.*

Richiamato l'art. 3, comma 3, del D.P.C.M 24.10.2020 ai sensi del quale : “ *Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazioneomissis.....*”

Sottolineato, altresì che:

1. la modalità di lavoro in forma “agile” dovrà essere conciliata con i servizi prestati in *front office* e nell'ipotesi di impossibilità di organizzazione del medesimo servizio attraverso turni e/o nuova articolazione del servizio, o per mancanza di unità di personale, non potrà essere accolta la richiesta, in quanto Questa Amministrazione deve continuare ad assicurare , in via ordinaria e per la propria competenza:
 - La normale apertura degli uffici pubblici ,
 - Il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali
 - Continuità dell'azione amministrativa
 - Celere conclusione dei procedimenti
2. I Responsabili di Settore possono revocare, in qualunque momento, per motivate esigenze organizzative i provvedimenti di autorizzazione alla modalità di lavoro agile.

Visto il D.P.C.M 03.11.2020 :

- l'art. 3, comma 1 ai sensi del quale : “ Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile

2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.”

- Il comma 4 lett i) , ai sensi del quale i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
- Il comma 5 ai sensi del quale : le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020, rubricata: “ **Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**”, che ha previsto all'art. 1 “ *Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2*”

Dato atto che la Regione Piemonte è stata inserita nell'ALL. 2 e conseguentemente trovano l'applicazione tutte le misure di cui all'art. 3 del D.P.C.M 03.11.2020

Visti :

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 135 Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica ed in particolare il punto n. 14 ai sensi del quale “*ai fini dell'applicazione del lavoro agile come disposto nel Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale indicata al punto a) dell'articolo 3 è elevata al 75%, salve le eccezioni indicate nel medesimo Decreto e quelle legate alla gestione delle emergenze;*”
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 dicembre 2020, n. 139 Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica ed in particolare il punto n. 14. ai sensi del quale : “*ai fini dell'applicazione del lavoro agile come disposto nel Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale indicata al punto a) dell'articolo 3 è elevata al 75%, salve le eccezioni indicate nel medesimo Decreto e quelle legate alla gestione delle emergenze*”;

Ritenuto necessario alla luce delle intervenute disposizioni normative proseguire con il ricorso alla modalità di lavoro agile come previsto e articolato nel Disciplinare il Disciplinare sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in “modalità agile” .

Sottolineato, altresì che:

- la modalità di lavoro in forma “agile” dovrà essere conciliata con i servizi prestati in *front office*
- che dovrà essere garantito:
 - a) Il regolare svolgimento di tutte le attività istituzionali
 - b) continuità dell’azione amministrativa
 - c) conclusione dei procedimenti

Tutto ciò premesso

Visto il D. Lgs. n. 267/2000

Visto il D. Lgs. n. 165/2001

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

1. di prorogare tutte le misure organizzative e disposizioni contenute nel “Disciplinare sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità “lavoro agile”, modificato e approvato da ultimo con *Determinazione segretariale n. 246 del 09.11.2020*, in ottemperanza alle recenti disposizioni normative nazionali, regionali e regolamentari ministeriali;
2. di stabilire che :
 - i Responsabili di Settore nell’ambito dei poteri di cui all’art. 107 del D.lgs. 267/2000 adottino tutte le misure organizzative idonee a garantire l’attivazione della modalità di lavoro agile anche attraverso procedure sperimentali e l’ausilio di strumentazioni informatiche proprie del dipendente
 - i Responsabili di Settore favoriscano la rotazione del personale, in funzione dell’adozione della modalità lavorativa in forma “agile”, tesa ad assicurare un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell’attività in modalità agile e di quella in presenza
 - i Responsabili di Settore, nell’ipotesi di adozione delle misure di cui sopra, devono assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la conclusione dei procedimenti
 - la modalità di lavoro in forma “agile” dovrà essere conciliata con i servizi prestati in *front office*;
 - a. i Responsabili di Settore, titolari di posizione organizzativa, possono ricorrere allo svolgimento della prestazione lavorativa in “modalità agile”;
 - b. l’attivazione del “lavoro agile” non prescinde in alcun modo dall’adozione preventiva di tutte le misure già disposte in merito all’utilizzo di ferie relative all’anno 2020;
 - c. le misure previste avranno efficacia fino 30.06.2021, al fine di verificare i risultati e di consentire eventuali interventi correttivi.
3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Settore e degli per i seguiti di competenza e la massima trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Monasterolo di Savigliano, 21.01.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carmelo Mario BACCHETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, la presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni.
Monasterolo di Savigliano, lì 21.01.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmelo Mario Bacchetta
